

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PROVINCIA DI ROMA



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I - ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I - Sessioni e Convocazioni del C.C. - Validità ed apertura delle adunanze.

- Art. 1 - Sessioni consiliari
- 2 - Luogo delle sedute
- 3 - Iscrizione degli argomenti all'Ordine del giorno .
- 4 - Deposito delle proposte presso la Segreteria Generale
- 5 - Convocazione dei Consiglieri
- 6 - Numero Legale
- 7 - Sedute di prima convocazione
- 8 - Sedute di seconda convocazione
- 9 - Sedute congiunte del C.C. e dei Consigli di Circostrizione

CAPO II - Presidenza e Disciplina delle sedute

- Art. 10 - Presidenza e disciplina delle sedute
- 11 - Funzioni del Presidente
- 12 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- 13 - Disciplina dei Consiglieri
- 14 - Poteri del Presidente rispetto al pubblico
- 15 - Spazio dell'aula riservata ai Consiglieri
- 16 - Partecipazione dei membri della Giunta
- 17 - Pubblicità delle sedute

CAPO III - Svolgimento delle sedute

- Art. 18 - Apertura della seduta
- 19 - Funzioni di Segretario -
- 20 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno
- 21 - Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno
- 21 - Interventi dei consiglieri
- 23 - Inosservanza dei tempi di intervento
- 24 - Mozione d'ordine
- 25 - Richiesta della parola per fatto personale
- 26 - Commissioni d'indagine
- 27 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- 28 - Controproposte
- 29 - Presentazione di Ordini del Giorno ed emendamenti
- 30 - Chiusura della discussione
- 31 - votazione delle proposte
- 32 - votazione di ordini del giorno ed emendamenti

CAPO IV - Votazioni - Numero speciale dei voti

- Art. 33 - Forma delle votazioni
- 34 - votazione mediante sistema di votazione elettronica-

- 35 - votazione per appello nominale
- 36 - Controprova della votazione
- 37 - Votazioni a scrutinio segreto
- 38 - Esito delle votazioni
- 39 - Contestazione dei risultati e della validità delle votazioni
- 40 - Dichiarazione di immediata eseguibilità
- 41 - Nomina dei Revisori dei Conti
- 42 - Casi di obbligatoria astensione dei Consiglieri dalle deliberazioni
- 43 - Rinvio e modifica di deliberazioni

CAPO V - Processi verbali

- Art. 44 - Compilazione verbali
- 45 - Contenuto dei verbali
- 46 - Indicazioni a verbale
- 47 - Sottoscrizione dei verbali
- 48 - Attribuzione delle funzioni di Segretario ad un Consigliere
- 49 - Approvazione dei verbali
- 50 - Redazione e deposito degli atti consiliari

CAPO VI - Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni - Raccomandazioni

- Art. 51 - Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni
- 52 - Interrogazione
- 53 - Interpellanza
- 54 - Decadenza delle interpellanze
- 55 - Trattazione delle interpellanze
- 56 - Mozioni
- 57 - Interpellanze e mozioni su argomenti identici o analoghi
- 58 - Tempo complessivo a disposizione per la trattazione delle interpellanze

CAPO VII - Gruppi consiliari

- Art. 59 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari
- 61 - Tipologie e procedure di gestione delle risorse finanziarie
- 62 - Capigruppo
- 63 - Conferenza dei Capigruppo

TITOLO II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSILIARI

- Art. 64 - Diritto all'accesso

TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI

- Ari. 65 - Suddivisione delle Commissioni consiliari
- 66 - Commissioni consiliari permanenti
- 67 - Composizione delle Commissioni consiliari permanenti

- 68 - Nomina delle Commissioni consiliari permanenti
- 69 - Elezione del Presidente delle Commissioni consiliari permanenti
- 70 - Sedute Commissioni consiliari permanenti
- 71 - Funzioni Commissioni consiliari permanenti
- 72 - Commissioni previste da leggi nazionali o regionali
- 73 - Commissioni previste da Regolamenti comunali
- 74 - Elezioni del Presidente delle Commissioni di cui agli arti. 72-73
- 75 - Commissioni costituite per problemi particolari
- 76 - Segretario delle Commissioni consiliari
- 77 - Interpretazione
- 78 - Abrogazioni norme precedenti.

TITOLO 1° - ADUNANZE CONSILIARI

CAPO 1° - SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL C.C. - VALIDITÀ ED APERTURA DELLE ADUNANZE

Art. 1 - Sessioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, previa convocazione del Presidente del Consiglio:
 - a. su determinazione dello stesso Presidente del Consiglio;
 - b. su richiesta del Sindaco;
 - c. su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
2. Le richieste di convocazione devono contenere l'indicazione precisa degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
3. Il Presidente convoca il Consiglio, nei termini di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale, inserendo nell'ordine del giorno le questioni sollevate, fatta salva la verifica in ordine alla sussistenza della competenza del Consiglio Comunale.
4. Il calendario dei lavori viene definito in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Art. 2 - Luogo delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono di norma nella apposita sala della Residenza Municipale.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare le sedute del Consiglio Comunale in un diverso luogo di riunione, purché nel territorio comunale.

Art. 3 - Iscrizione degli argomenti all'Ordine del Giorno

- Il presidente del Consiglio iscrive le proposte pervenutegli all'ordine del giorno, nella seguente successione
- a. Comunicazioni del Sindaco
 - b. Comunicazioni del Presidente del Consiglio
 - c. Mozioni
 - d. interpellanze
 - e. deliberazioni.
2. All'interno di ciascun raggruppamento, di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, le proposte sono inserite in ordine cronologico. All'interno del raggruppamento di cui alla lettera e) del comma precedente, le proposte sono inserite secondo l'assessorato di competenza e, all'interno di ciascun assessorato, in ordine cronologico.
 3. Le deliberazioni proposte dai Consiglieri comunali, dalle Commissioni consiliari, dai Consigli di Circoscrizione, e di iniziativa popolare ai sensi dello Statuto sono iscritte all'ordine del giorno con l'espressa indicazione del proponente.

Art. 4 - Deposito delle proposte presso la Segreteria Generale

1. Nessuna proposta, avente contenuto amministrativo, può essere sottoposta a deliberazione se non è stata depositata almeno 2 giorni prima presso la Segreteria Generale con tutti i documenti necessari per potere essere esaminata.
2. Ogni Consigliere può ottenere copia di bozza delle proposte da sottoporre al Consiglio comunale.

Art. 5 - Convocazione dei Consiglieri

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione di un messo comunale.
2. I consiglieri comunali che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Segretario generale, il nominativo e l'indirizzo della persona a cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. In caso di assenza del destinatario di cui ai commi precedenti il messo notificatore assolve all'obbligo della consegna depositando l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno nella cassetta postale.
4. Previo consenso scritto del Consigliere comunale l'avviso di convocazione può essere inviato mediante posta elettronica all'indirizzo indicato dall'interessato, ovvero a mezzo fax.
5. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.
6. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno 24 ore prima; se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
7. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. Per le sedute relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Comune l'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 6 - Numero legale

1. Il Consiglio Comunale, in 1^A convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Dall'ora di convocazione all'apertura dei lavori del Consiglio è facoltà dei Consiglieri svolgere la trattazione di interpellanze stabilite dalla Conferenza dei Capi Gruppo.
3. Nella seduta di 2^A convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, la seduta è valida purché intervengano almeno un terzo dei

Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Nella seduta di 2^A convocazione il Consiglio delibera con la metà più uno dei Consiglieri presenti.
5. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge richiede una presenza qualificata. Nel numero fissato per la validità della adunanza del C.C. non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, od i loro parenti od affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di Legge:
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
7. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
8. Peni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima 1 del termine della seduta ne dovrà dare tempestivo e manifesto avviso al Segretario o ai suoi 1 collaboratori.

Art. 7 - Sedute di prima convocazione

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli affari posti all'ordine del giorno alcuna adunanza di seconda convocazione.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 8 - Sedute di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati all'art. 5 del presente regolamento.

Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che rendasi necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla precedente. Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Art. 9 - Sedute congiunte del C.C. e dei Consigli di Circoscrizione

Le sedute congiunte del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circoscrizione sono convocate dal Presidente su proposta della Conferenza dei Capigruppo, del Consiglio Comunale e dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali.

Tali sedute sono presiedute a norma del successivo art. 10.

CAPO 2° - PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE.

Art. 10 - Presidenza e disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente , la sostituzione spetta ai vice Presidenti nell'ordine di nomina.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti le sedute sono presiedute dal Consigliere anziano presente in aula.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del 'Presidente del Consiglio. La seduta 'prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto.

Art. 11 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente tutela il buon andamento dei lavori consiliari, in particolare garantisce il rispetto del calendario dei lavori e dei limiti temporali di intervento previsti dal presente regolamento: .modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito e comunicato ai Consiglieri; concede la facoltà di parlare; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla ed annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi del presente regolamento.

Art. 12 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente é inoltre investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettere al Prefetto.

Art. 13 - Disciplina dei Consiglieri

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sull'argomento in discussione.
4. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Art. 14 - Poteri del Presidente rispetto al pubblico

1. Spettano al Presidente i poteri di ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del Capo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta de! Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono essere inermi, a viso scoperto, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno

corretto.

3. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia Causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto.
4. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può fare sgomberare l'aula ai sensi di legge.

Art. 15 - Spazio dell'aula riservato ai Consiglieri

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario e ai dipendenti comunali addetti al servizio, sono di regola ammessi - a seconda delle esigenze della materia in discussione e limitatamente alla durata della discussione stessa - determinati dirigenti e funzionari. Presidenti e Consiglieri dei quartieri, rappresentanti di aziende municipalizzate, di unità sanitarie locali, di consorzi e di società a partecipazione comunale. Inoltre é ammessa la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi, sentito il parere della Conferenza dei Capi Gruppo.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 16 - Partecipazione dei membri della Giunta

Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione presentate dalla Giunta Comunale e per fornire risposte alle interpellanze presentate.

Possono inoltre intervenire nel dibattito sulle mozioni.

I tempi di intervento sono gli stessi previsti per i Consiglieri.

Art. 17 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio decide di procedere in seduta segreta.
2. . La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
4. Allorché durante la seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti e valutazioni sulle persone il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente, a maggioranza dei voti espressi, delibera il passaggio alla seduta segreta.
5. Quando si passa dalla seduta pubblica a quella segreta, il Presidente invita il pubblico a lasciare l'aula consiliare. Il Segretario ed i suoi collaboratori sono gli unici soggetti, non rivestenti la qualifica di Consigliere, autorizzati a restare,
6. Nel verbale della seduta segreta occorre fare menzione della segretezza indicandone i motivi.
7. Il verbale della seduta segreta è custodito presso l'Archivio Comunale e non viene allegato agli atti della seduta. Tale verbale è sottratto al diritto d'accesso eccezion fatta per coloro che sono portatori di interesse giuridicamente rilevante di rango

almeno pari ai dirmi dell'interessato cui si riferiscono i dati personali contenuti in tale atto.

CAPO 3° - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 18 - Apertura della seduta

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da uno degli scrutatori o da altro Consigliere, La verifica non può più essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara che la seduta è legalmente valida e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore.
3. Gli scrutatori che, per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
4. La minoranza ha sempre diritto di essere rappresentata fra gli scrutatori prescelti.

Art. 19 Funzioni di Segretario

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento nell'ordine dal Vice Segretario Generale o da altro dirigente amministrativo di qualifica apicale appositamente designato dal Segretario Generale.
2. In caso di urgenza il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di fame espressa menzione nel verbale.
3. Lo stesso in caso di assenza o impedimento del Segretario e di altro dirigente incaricato di sostituirlo.

Art. 20 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di argomenti urgenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che la Conferenza dei Capigruppo abbia espresso parere favorevole.
2. Prima dell'inizio della seduta qualunque Consigliere può chiedere la parola per effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno, aventi carattere d'urgenza che non abbiano contenuto amministrativo.
3. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante, senza discussione.

Art. 21 - ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti viene stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo a maggioranza dei voti rappresentati con le modalità di cui all'articolo 68.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, su proposta del Presidente o di un

Consigliere, se questa non incontra opposizione. In caso di opposizione la proposta di modifica, sentiti i motivi, é messa immediatamente in votazione ed é accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

3. La trattazione di un argomento all'Ordine del Giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente o di un Consigliere, per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.

Art. 22 - Interventi dei Consiglieri

1. I Consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'Ordine dei Giorno, debbono fame richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni. I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. Nella trattazione di uno stesso argomento gli Assessori e i Consiglieri non possono parlare più di due volte: la prima per non più di 10 minuti, la seconda per non più di 5.
2. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio, ai piani regolatori generali e loro varianti generali ai Regolamenti. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, non possono superare la durata di cinque minuti. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificatamente determinati in altre norme del presente Regolamento.

Art. 23 - Inosservanza dei tempi di intervento

Qualora il Presidente abbia richiamato due volte un Consigliere sulla inosservanza dei tempi di intervento stabiliti nel precedente articolo o questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola per quella specifica discussione. In tal caso il Consigliere può appellarsi al Consiglio che procede ad immediata decisione, senza discussione.

Art. 24 - Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge ed il presente regolamento.
2. Il Presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine; dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.

Art. 25 - Richiesta della parola per fatto personale

1. Il *Consigliere che* domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente in. che cosa questo consiste.
2. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. In caso di diniego se il Consigliere insiste il Presidente é tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio, che decide seduta stante senza discussione.

3. E' fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato, nella propria condotta

Art. 26 - Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione assoggettate alla disciplina prevista per le altre commissioni consiliari

Art. 27 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti ciascun Consigliere può proporre questioni pregiudiziali o sospensive.
2. Possono anche essere proposte nel *corso* della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata in forma scritta e da non meno di tre Consiglieri. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire le discussioni nel merito. Su di esse può parlare, per non più di 5 minuti, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario.
3. Il Consiglio decide seduta stante.

Art. 28 - Controproposte

1. Le controproposte, quelle cioè che non hanno carattere di emendamento alla proposta in discussione ma che ne costituiscono un'alternativa, debbono essere formulate per iscritto e portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono. La presentazione di controproposte non interrompe il dibattito in corso sulla proposta. La trattazione di controproposte avverrà solo se siano state respinte le proposte cui si oppongono.

Art. 29 - Presentazione di Ordini del Giorno ed emendamenti

1. Prima che inizi la discussione di una proposta o nel corso, della discussione prima della replica del proponente o del relatore, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura di iscrizione all'Ordine del Giorno.
2. Gli ordini del giorno e gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositi sul banco del Presidente il quale ne dà lettura.
3. Essi vengono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.
4. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

Art. 30 - Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. Qualora vi sia dissenso circa la chiusura della discussione, la relativa richiesta dovrà essere sostenuta da almeno tre Consiglieri. Il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contrario, poi ad uno favorevole, indi pone in votazione.

Art. 31 - votazione delle proposte

1. Dichiarata chiusa la discussione ed intervenuta la replica del relatore, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti. Detto limite temporale é raddoppiato nei casi previsti dal terzo comma del precedente art.22.
2. Ove trattasi di proposte composte di diversi articoli o capitoli o voci tra loro coordinate, il Consiglio su proposta anche di un solo Consigliere procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci.
3. E' sempre ammessa la votazione per parti separate, sempre che dalla divisione non risulti alterar il senso della proposta.
4. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, voci o parti separate, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nel testo approvato per parti.

Art. 32 - votazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Nel caso siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti con le modalità di cui all'art. 29, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti a cominciare da quelli sospensivi: seguono i modificativi e poi gli aggiuntivi; gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Il testo definitivo della proposta risultante eventuale approvazione 3i emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.
2. Le relative dichiarazioni di voto non potranno superare la durata di 5 minuti.

CAPO 4° - VOTAZIONI - NUMERO SPECULI DEI VOTI

Art. 33 - Forma delle votazioni

1. I Consiglieri votano a mezzo del sistema elettronico di votazione, ovvero ad alta voce, per appello nominale, per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla Legge o-dallo Statuto. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la Legge disponga altrimenti.
5. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un Consigliere tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il Consigliere ha facoltà di avvalersi di un assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente ai sensi del l'articolo 15, comma 1° del presente Regolamento.

Art. 34 - votazione mediante sistema di votazione elettronica

1. Nella votazione a mezzo del sistema elettronico non si computano tra i presenti coloro che hanno ritirato la scheda magnetica relativa alla loro presenza ovvero

coloro che non hanno partecipato alla votazione.

2. Del risultato della votazione, oltre alle scritte luminose che appaiono sul tabellone elettronico, viene data lettura da parte del Presidente con elencazione dei nomi dei consiglieri contrari ed astenuti.

Art. 35 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
2. Tale richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare.
3. Per questa votazione il Presidente indica il significato di “sì” e del “no”; il Segretario fa l’appello, annota i voti, e li comunica al Presidente che ne proclama il risultato.

Art. 36 - Controprova della votazione

1. Il voto espresso con dispositivo elettronico può essere sottoposto a correzione o controprova se un Consigliere, dichiarando di essere intercorso in errore materiale, lo richiama, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Presidente, qualora l’errore risulti determinante ai fini dell’approvazione della proposta, dispone la ripetizione della votazione.
3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. -
4. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.
5. Qualora il voto non sia determinante per l’esito della votazione il Presidente dà atto dell’errore materiale e proclama l’esito della votazione tenendo conto della volontà espressa dal Consigliere.
6. Il Segretario riporta tale volontà nel verbale della seduta.

Art. 37 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede o con palline bianche, nere o verdi, rispettivamente per il voto favorevole, il voto contrario ed il voto di astensione.
2. Lo spoglio delle schede e il conteggio delle palline è fatto dal Presidente con l’assistenza di tre scrutatori.

Art. 38 - Esito delle votazioni

1. Terminate le votazioni, Il Presidente, con l’assistenza di tre scrutatori, ne proclama l’esito. In caso di votazione a scrutinio segreto, se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Art. 39 - Contestazione dei risultati e della validità delle votazioni

1. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio seduta stante, il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione, e ad un altro Consigliere per opporvisi.

Art 40 - Dichiarazione di immediata eseguibilità

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi d'urgenza.

Art. 41 - Nomina dei Revisori dei Conti

1. Per la nomina del Collegio dei Revisori, composto da tre membri, il Consiglio Comunale procederà con voto limitato a due componenti, scegliendoli dall'Albo dei Revisori contabili, e cioè:
 - a) uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, il quale svolge la *funzioni* di Presidente del Collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; '
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. A parità sarà proclamato il più anziano di età.

Art. 42 - Casi di obbligatoria astensione dei Consiglieri dalle deliberazioni

1. I Consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse a norma di legge.

Art. 43 - Rinvio e modifica di deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, *recanti* modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.

CAPO 5° PROCESSI VERBALI

Art 44 - Compilazione verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Generale o dal suo sostituto, coadiuvato da un funzionario da lui designato. Detti processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni, in modo estremamente sintetico descrivendo le posizioni degli intervenuti, l'oggetto della deliberazione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e di quanti dichiarino di astenersi.
2. Per la compilazione di detti verbali, il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria Generale o dell'Ufficio di Presidenza ed, occorrendo, da altri impiegati.

Art. 45 - Contenuto dei verbali

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
2. Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.
3. Se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal verbale deve anche constare che si è pure deliberato in seduta segreta.

Art. 46 -Indicazioni a verbale

1. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le rettificazioni che risultassero necessari. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri. In tal caso presentano le proprie dichiarazioni in forma scritta dandone lettura nella adunanza e fatte pervenire prima della stessa o immediatamente dopo la lettura consegnate al Segretario Generale.

Art. 47 - Sottoscrizione dei verbali

I processi verbali sono firmati dal Presidente, e dal Segretario.

Art 48 - Attribuzione delle funzioni di Segretario ad un Consigliere

1. In caso di urgenza il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente, però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con. obbligo di dare espressa menzione nel verbale, in caso di assenza o impedimento del Segretario e di altro funzionario incaricato di sostituirlo.
2. L'esclusione del Segretario é di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi di incompatibilità analoghi a quelli stabiliti dalla legge per Consiglieri. Nel qual caso provvede il sostituto.

Art. 49 - Approvazione dei verbali

1. L'approvazione dei verbali delle sedute precedenti predisposti dalla Segreteria generale è compito della Commissione Consiliare deputata all'area Affari Generali o Istituzionali, qualora essa non sia istituita vi provvede la Conferenza dei Capogruppo.
2. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale i verbali sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni e vengono inseriti nel sito internet del Comune.

Art. 50 - Redazione e deposito degli atti consiliari

1. Il Presidente fa redigere dalla Segreteria Generale tutti gli atti del Consiglio, i quali debbono essere depositati nell'archivio del Comune. Le registrazioni sul nastro magnetico delle sedute Consiliari o eventualmente se registrate delle Commissioni Consiliari, sono conservate per 30 giorni.

CAPO 6° - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI - RACCOMANDAZIONI

Art 51 - Facoltà di presentare interrogazioni interpellanze e mozioni

- 1 I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Art. 52 - Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta se un determinato fatto sia vero, e se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta o se la Giunta od il Sindaco abbiano preso e siano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

2. Ad esse viene data risposta scritta entro 20 giorni.

Art 53 - Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi della loro condotta.
2. L'interpellanza deve essere trasmessa al Presidente perché ne dia lettura al Consiglio. Le interpellanze sono iscritte all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare secondo l'ordine di presentazione.

Art. 54 - Decadenza delle interpellanze

1. Qualora l'interpellante non si trovi presente nella seduta in cui si deve dare risposta alla sua interpellanza, questa si intende decaduta, ove l'assenza risulti ingiustificata, l'interpellanza può essere riproposta ove l'assenza risulti giustificata.

Art. 55 - Trattazione delle interpellanze

L'interpellante, prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore, può svolgere le sua interpellanza; il tempo impiegato a tale scopo non può superare i cinque minuti. La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interpellanza potrà dare luogo soltanto a replica dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto. Il tempo concesso per la sta del Sindaco o dell'Assessore e per tali ultime dichiarazioni non potrà eccedere i le minuti. Ove fossero firmate da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui Nessun consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interpellanza.

Art. 56 - Mozioni

1. Dicesi mozione una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta od un singolo Assessore, oppure a far pronunciare il / Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi..
2. La mozione deve essere presentata per iscritto e firmata da almeno tre Consiglieri o da un ' intero Gruppo consiliare.
3. Le mozioni vengono iscritte all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare, seguendo l'ordine di presentazione.
4. E' fatta salva la possibilità di trasformare seduta stante un'interpellanza in mozione, purché la relativa proposta sia avanzata nei modi precisati dal secondo comma del presente articolo. La mozione verrà trattata nella successiva seduta consiliare.
5. Sulle mozioni può intervenire un rappresentante per ogni Gruppo consiliare, oltre al primo firmatario, o, in caso di sua assenza o rinuncia, altro firmatario.
6. Il tempo di ogni singolo intervento deve essere contenuto in dieci minuti. Chiusa la discussione sarà consentita la dichiarazione di voto espressa da un rappresentante di ciascun Gruppo nel limite massimo di cinque minuti.
7. La mozione comporta in ogni caso l'adozione di voto deliberativo.

Art. 57 - Interpellanze e mozioni su argomenti identici o analoghi

1. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interpellanze e mozioni su argomenti identici o analoghi.
2. Le mozioni hanno diritto di precedenza sulle interpellanze.

Art 58 - Tempo complessivo a disposizione per la trattazione delle interpellanze

1. La discussione delle interpellanze e delle mozioni non potrà protrarsi, per ogni seduta, per un periodo di tempo superiore all'ora salva diversa determinazione da concordare con i Capigruppo. Tale regola cessa di valere nella ipotesi di esaurimento degli altri punti iscritti all'Ordine del Giorno, nel qual caso il prosieguo della seduta potrà essere dedicato alla trattazione delle interpellanze e delle mozioni.

CAPO 7° - GRUPPI CONSILIARI

Art. 59 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla deliberazione di convalida i Consiglieri comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio la costituzione dei Gruppi, la adesione a! singolo Gruppo e il nome del proprio Presidente.
2. Decorso tale termine, i Consiglieri sono iscritti d'ufficio nel Gruppo corrispondente alla lista alla quale sono stati eletti e si considera Presidente di ciascun Gruppo il Consigliere anziano dello stesso.
3. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio della costituzione dei Gruppi nonché dei relativi Presidenti e componenti. Identica informazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Generale.
4. Le variazioni alla costituzione, alla composizione ed al nome dei Gruppi, ovvero alle funzioni di Presidente, saranno comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio entro cinque giorni.
5. Ogni Consigliere può lasciare il Gruppo di appartenenza e procedere alla formazione di nuovo Gruppo consiliare ovvero aderire ad altro (gruppo esistente, previo, in quest'ultima ipotesi, consenso di quest'ultimo).
6. Viene considerato Gruppo consiliare a tutti gli effetti anche quello costituito da un solo Consigliere.

Art. 60

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed i Gruppi consiliari dispongono, presso la sede Comunale, di locali, personale, attrezzature, risorse finanziarie e servizi necessari all'adempimento del mandato elettorale.
2. Su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dall'insediamento, determina uffici e servizi, di supporto da mettere a disposizione dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari.
3. Le risorse finanziarie da destinare al funzionamento istituzionale dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Presidente del Consiglio al Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo.
4. Le risorse finanziarie, riservate ai Gruppi Consiliari sono suddivise tra ciascun Gruppo consiliare, in ragione di una quota non superiore al 50% della cifra stanziata; il residuo sarà ripartito tra i singoli gruppi in base alla consistenza numerica.
5. In caso di costituzione di nuovo Gruppo consiliare o di passaggio di uno o più Consiglieri da un gruppo ad un altro, nel corso del mandato, il meccanismo di riparto non viene modificato fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è

verificata la modificazione della consistenza del singolo Gruppo.

6. In caso di rinnovo del Consiglio comunale previsto in corso di anno, Finterà disponibilità di risorse finanziaria previste nel bilancio di previsione è assegnata ai Gruppi consiliari del Consiglio comunale uscente. Le eventuali economie di spesa che dovessero verificarsi al termine del mandato amministrativo saranno ridistribuite tra i Gruppi consiliari nel nuovo Consiglio comunale che si insedierà dopo le elezioni amministrative con i criteri di cui al co. 4 del presente articolo.

Art. 61 - Tipologie e procedure di gestione delle risorse finanziarie

1. I Gruppi consiliari, la Presidenza del Consiglio, le Commissioni consiliari utilizzano le risorse per la loro attività istituzionale.
2. Le spese ammissibili nell'ambito dell'attività istituzionale sono le seguenti:
 - a) spese per manifestazioni politico-istituzionali del Gruppo consiliare o Commissione consiliare (noleggio sale, organizzazione convegni ecc.);
 - b) spese per acquisto strumentazioni informatiche, tecnologiche e arredi non fomite dall'Amministrazione;
 - c) spese per materiale di cancelleria non fomite dall'Amministrazione
 - d) spese per la stampa e la spedizione di materiale informativo, manifesti, inviti e comunicazioni relativi all'attività del gruppo consiliare
 - e) spese relative a partecipazione a convegni, congressi, corsi di .qualificazione o aggiornamento avente per oggetto l'attività istituzionale
 - f) sottoscrizione di abbonamenti a riviste e quotidiani ed acquisto pubblicazioni utili all'espletamento del mandato
 - g) spese per prestazioni professionali connesse all'approfondimento di tematiche istituzionali e tecniche.
 - h) ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali della Presidenza del Consiglio, delle Commissioni consiliari o dei Gruppi consiliari.
3. La gestione delle risorse finanziarie attribuite all'Ufficio di Presidenza ed ai gruppi Consiliari e affidata al Dirigente del Servizio Affari Istituzionali che provvederà su proposta sottoscritta dal Presidente del singolo Gruppo consiliare o dal Presidente del Consiglio o dal Presidente di Commissione consiliare, contenente l'esplicitazione della finalità istituzionale perseguita, a porre in essere le procedure di. Spesa nel rispetto delle norme ed dei regolamenti comunali. Qualora non rientri nei parametri di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, la richiesta può essere rinviata alla Conferenza dei Capigruppo che si esprime in merito con parere non vincolante. La gestione contabile e la rendicontazione dell'utilizzazione delle risorse segue i principi e le norme dell'ordinamento contabile.
4. Alla fine di ogni esercizio, ciascun Gruppo consiliare o Commissione consiliare presenterà rendiconto dell'impiego al Presidente del Consiglio, che ne darà comunicazione al Consiglio comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Il rendiconto della gestione dei fondi assegnati ai Gruppi ed alle Commissioni consiliari costituisce parte integrante del rendiconto finanziario dell'esercizio.

Art. 62 - Capigruppo

1. I singoli gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo; in mancanza di tale comunicazione, sarà considerato Capogruppo il Consigliere più anziano per legge.

Art. 63 - Conferenza dei Capi Gruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio o in caso di suo impedimento dai Vice Presidenti.
2. In caso d'assenza del Capo Gruppo può partecipare alle sedute altro Consigliere da questi designato. •
3. Alle sedute della Conferenza dei Capi Gruppo partecipa il Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.
4. Essa è convocata dal suo Presidente ad esprimere pareri sui seguenti argomenti:
 - calendario e programmazione dei lavori del Consiglio Comunale
 - richieste da avanzare alla Giunta al fine di assicurare ai Gruppi ed ai Consiglieri i mezzi
 - e gli strumenti necessari al loro funzionamento ed all'espletamento del loro mandato.
5. La Conferenza dei Capigruppo è altresì organismo consultivo del Presidente, volto ad assicurare la programmazione ed il buon andamento dei lavori del Consiglio.
6. La Conferenza dei Capigruppo deve essere convocata entro 7 giorni, qualora venga richiesto da almeno tre Capigruppo, con proposta motivata.
7. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per cui si osservano le norme di funzionamento stabilite per le medesime.

TITOLO 2° - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TONSILIARI

Art. 64 - Diritto d'accesso

Per quanto concerne il diritto d'accesso, visione e copia, nonché il diritto ad ottenere informazioni si applica quanto previsto dal vigente Regolamento per l'esercizio di accesso, agli atti amministrativi.

TITOLO 3° COMMISSIONI CONSILIARI

Art 65 - Suddivisione delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari si suddividono in:
 - a Conferenza dei Capi Gruppo, di cui al precedente art.63;
 - b Commissioni consiliari permanenti;
 - c Commissioni previste da leggi nazionali o regionali;
 - d Commissioni previste da norme di altri regolamenti comunali;
 - e Commissioni costituite per problemi particolari.
 - f Commissioni d'indagine
 - g Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia
2. Le Commissioni di cui ai punti a), b), c), d), hanno di norma la stessa durata del Consiglio Comunale, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento. La durata

delle Commissioni di cui alle lettere e), f) e g) è stabilita con gli atti di nomina delle stesse. I componenti dimissionari possono sempre essere sostituiti.

Art. 66 - Commissioni Consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari sono organismi interni del Consiglio Comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento dell'amministrazione, fatta salva la facoltà del Consiglio di istituire Commissioni diverse in relazione ai propri programmi ed indirizzi.

Art. 67 - Composizione delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Ciascuna Commissione Consiliare è composta da:
 - a) 10 componenti rappresentanti di ogni Gruppo consiliare di cui sei designati dai gruppi collegati nelle elezioni con il candidato eletto Sindaco e quattro designati dai gruppi di minoranza in modo tale da rispettare la rappresentanza proporzionale complessiva;
 - b) i Capi Gruppo Consiliari possono partecipare senza diritto di voto a tutte le Commissioni Consiliari istituite e con diritto di voto a quelle a cui sono specificatamente assegnati;
2. I componenti di cui alla lettera a) debbono essere Consiglieri Comunali.
3. Nel caso di espressione di voto, questo è riservato ai componenti di cui alla lettera a). Le sedute di Commissione sono valide se la presenza è di almeno sei componenti appartenenti alle categorie di cui sub.a).
4. Alle sedute delle Commissioni consiliari possono essere invitati gli Assessori competenti per materia.

Art. 68 - Nomina delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Entro due mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale, i Capi Gruppo trasmettono al presidente del Consiglio i nominativi dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari nel numero spettante in base all'articolo precedente. In caso non pervengano le designazioni entro il termine fissato, il Presidente del Consiglio provvede autonomamente alla individuazione dei componenti rispettando la proporzionalità nel suo complesso.
2. ogni rappresentante di gruppo in Commissione è portatore di un voto pro-capite
3. Le Commissioni Consiliari restano in carica e vengono rinnovate con la stessa cadenza del Consiglio.
4. E' data facoltà ai Gruppi di sostituire i propri rappresentanti.

Art. 69 - Elezione del Presidente delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Ad avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari, ciascuna Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio. L'elezione del Presidente è fatta per schede segrete con voto limitato ad un solo nominativo.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti e, ove non si raggiunga in prima votazione la predetta maggioranza, viene eletto nella, seduta successiva da convocarsi non oltre 10 giorni dalla prima, con il maggior numero dei voti dei presenti. Il candidato che risulti secondo nella votazione è nominato Vice Presidente.

A parità di voti viene eletto il Consigliere anziano a termini di regolamento. Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.

3. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per lo stesso periodo della Commissione Consiliare; può essere revocato dal Consiglio Comunale, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 70 - Sedute Commissioni Consiliari permanenti

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo il caso in cui la Commissione, con provvedimento motivato, decida di procedere in seduta segreta.
2. La seduta si svolge in forma segreta su proposta del Presidente, quando la Commissione dibatte fatti inerenti persone.
3. Alle sedute delle Commissioni Consiliari possono essere invitati tecnici, esperti e funzionari dalle Commissioni stesse.
4. Possono altresì essere invitati i Presidenti dei Consigli di Circoscrizione.
5. Le sedute delle Commissioni Consiliari vengono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente l'elencazione degli argomenti da trattare, da inviare ai Commissari almeno due giorni prima della data fissata per la seduta.
6. In caso di comprovati motivi d'urgenza l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
7. E' sempre ammessa la notifica nelle forme previste dall'Ar. 5 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 71 - Funzioni delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito:
 - a) di esaminare ed approfondire, in sede referente, questioni di interesse dell'amministrazione loro deferite dal Consiglio o dalla Giunta o dal Sindaco;
 - b) di assumere diretta conoscenza dell'andamento e delle questioni concernenti enti, aziende, consorzi, società, ed altre forme associative a cui il Comune è interessato;
 - c) di svolgere di propria iniziativa un esame su materie ed argomenti che ritengono di particolare interesse per la cittadinanza;
 - d) di proporre la costituzione di Commissioni particolari su problemi specifici, limitate nel tempo.
2. Ogni Commissione consiliare tramite il suo Presidente può proporre al Sindaco di inserire all'Ordine del Giorno del Consiglio oggetti di cui ai precedenti punti a), b), c), d).
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio di tutte le funzioni alle stesse attribuite dalla legge dallo Statuto e da norme regolamentari;
4. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni loro attribuite nel più breve tempo è comunque non oltre 20 giorni dalla assegnazione della pratica, salvo minore o maggior tempo specificatamente attribuito dal Consiglio. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Consiglio con apposite relazioni, da questi illustrate all'Assemblea Consiliare. Il Consiglio Comunale e la Giunta ed il Sindaco

possono prescindere dall'emissione del parere o della decisione della Commissione consiliare, parere, obbligatorio ma non vincolante, qualora questo non sia intervenuto entro il termine fissato.

5. Le sedute delle Commissioni Consiliari possono essere registrate integralmente su nastri magnetici o altro supporto tecnologico e conservato a cura del Segretario della Commissione per almeno 30 giorni.
6. Il Segretario della Commissione redige, su apposito registro numerato, il verbale della seduta.

Art. 72 - Commissioni previste da leggi nazionali o regionali

1. Le Commissioni previste da leggi nazionali o regionali vengono elette con le norme previste dalle leggi stesse.
2. Qualora tali leggi non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio Comunale di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza. Lo stesso dicasi circa le norme di funzionamento.

Art. 73 - Commissioni previste da Regolamenti comunali

1. Le Commissioni previste da altri Regolamenti comunali vengono elette con le norme previste dai Regolamenti stessi. Qualora tali Regolamenti non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio Comunale di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza. Lo stesso dicasi circa le norme di funzionamento.

Art 74 - Elezioni del Presidente delle Commissioni di cui agli arti 72-73

1. Tutte le Commissioni di cui ai due articoli precedenti hanno un Presidente, eletto a maggioranza semplice in seno alla Commissione stessa, fatte salve diverse disposizioni di legge o di Regolamento.
2. In ogni Commissione di cui ai due articoli precedenti viene considerato come numero legale per la validità della seduta la maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatte salve esplicite diverse disposizioni di legge o di Regolamento.

Art. 75 - Commissioni costituite per problemi particolari

1. Possono essere costituite, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare, Commissioni su problemi particolari.
2. Tali Commissioni vengono nominate dal Consiglio Comunale che fissa le norme di funzionamento e la durata in carica delle Commissioni stesse.

Art. 76 - Segretario delle Commissioni consiliari

1. Ad ogni Commissione Consiliare viene assegnato dalla Giunta in qualità di Segretario un funzionario scelto fra i dipendenti dell'amministrazione, fatte salve diverse disposizioni di legge o di Regolamento.

Art. 77 - Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte, in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto delle eccezioni a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al terzo comma.
2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, sono presentate, in scritto, al Presidente.
3. Il Presidente incarica il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi Gruppo.
4. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri rappresentati dai Capi Gruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni se non in presenza di nuovi elementi di giudizio.

Art. 78 - Abrogazione

1. Ogni atto regolamentare in materia di funzionamento del Consiglio Comunale precedente al presente Regolamento ad esclusione del vigente Statuto Comunale è abrogato.
2. Ai Consigli Circostrizionali ove non palesemente inapplicabili, si applicano le norme del presente Regolamento.